



*Il Ministro  
dello Sviluppo Economico  
di concerto con  
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
- VISTA** la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni in materia di accesso ai mezzi di informazioni durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”, ed in particolare gli articoli 3 e 4, comma 5, in materia di messaggi autogestiti messi in onda gratuitamente in campagne elettorali;
- VISTO** il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;
- VISTO** l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante “Norme per il coordinamento della finanza della regione – Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria”, con ciò escludendo che dette Province autonome partecipino alla ripartizione dei finanziamenti statali di cui trattasi;
- VISTA** la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 21841 del 14 settembre 2011, con osservazioni dell’Ufficio legislativo dell’Economia e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ivi riportate, in cui si dispone che la tabella che individua l’importo assegnato a ciascuna Regione per i rimborsi indichi anche le quote riferite alla Province autonome di Trento e Bolzano, affinché le stesse siano rese indisponibili ai sensi e per gli effetti del citato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009;



- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 maggio 2019 che stabiliva il riparto tra le Regioni dello stanziamento per il rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, comma 5, per l'anno 2019, disponendo all'art. 1, comma 1, il riconoscimento per ciascun messaggio del rimborso rispettivamente di euro 10,81 e di euro 29,26 alle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie nell'anno 2019;
- RITENUTO** di provvedere ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla determinazione per l'anno 2020 della misura del rimborso per ciascun messaggio da riconoscere alle emittenti radiofoniche e televisive locali, nonché alla ripartizione della somma stanziata per l'anno 2020 tra le Regioni ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale, in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, rilevato alla data del 30 giugno 2019 e comunicato dal Ministero dell'Interno con nota n. 0002430 del 16/01/2020;
- VISTA** la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019, approvato dal Consiglio dei ministri il 30 settembre 2019, che prevede per l'anno 2020 un tasso di inflazione programmata pari all' 0,8 %;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 93 del 19 giugno 2019, "Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 195 del 21 agosto 2019;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2019 n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019;
- VISTO** lo stanziamento di competenza di bilancio sul Cap. 3121, piano gestionale 2, per l'anno 2020 pari a € 1.431.793,00;



## DECRETA

### Art. 1

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie è riconosciuto, per l'anno 2020, il rimborso rispettivamente di euro 10,90 ed euro 29,50 per ciascun messaggio, indipendentemente dalla sua durata.
2. Dello stanziamento complessivo di euro 1.431.793,00, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, capitolo 3121, piano gestionale 2, per l'esercizio finanziario 2020, euro 477.264 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali ed euro 954.529 alle emittenti televisive locali;
3. In proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna Regione e Provincia autonoma, si provvede al riparto della somma stanziata per l'anno 2020 come segue:

| <i>Calcolo oneri 2020 rimborsabili</i> | <i>Quota emittenti radiofoniche</i> | <i>Quota emittenti televisive</i> | <i>TOTALE</i>    |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>ABRUZZO</b>                         | 11.310                              | 22.621                            | 33.931           |
| <b>BASILICATA</b>                      | 5.361                               | 10.721                            | 16.082           |
| <b>CALABRIA</b>                        | 17.730                              | 35.460                            | 53.189           |
| <b>CAMPANIA</b>                        | 46.711                              | 93.423                            | 140.134          |
| <b>EMILIA ROMAGNA</b>                  | 32.684                              | 65.369                            | 98.053           |
| <b>FRIULI VEN. GIULIA</b>              | 10.353                              | 20.707                            | 31.060           |
| <b>LAZIO</b>                           | 44.727                              | 89.454                            | 134.181          |
| <b>LIGURIA</b>                         | 12.572                              | 25.144                            | 37.715           |
| <b>LOMBARDIA</b>                       | 74.080                              | 148.160                           | 222.240          |
| <b>MARCHE</b>                          | 12.228                              | 24.456                            | 36.684           |
| <b>MOLISE</b>                          | 3.091                               | 6.182                             | 9.273            |
| <b>PIEMONTE</b>                        | 33.760                              | 67.519                            | 101.279          |
| <b>PROV. DI BOLZANO</b>                | 4.006                               | 8.011                             | 12.017           |
| <b>PROV. DI TRENTO</b>                 | 4.355                               | 8.711                             | 13.066           |
| <b>PUGLIA</b>                          | 33.370                              | 66.740                            | 100.110          |
| <b>SARDEGNA</b>                        | 13.714                              | 27.428                            | 41.143           |
| <b>SICILIA</b>                         | 43.466                              | 86.933                            | 130.399          |
| <b>TOSCANA</b>                         | 27.892                              | 55.783                            | 83.675           |
| <b>UMBRIA</b>                          | 6.570                               | 13.140                            | 19.710           |
| <b>VAL D'AOSTA</b>                     | 978                                 | 1.956                             | 2.935            |
| <b>VENETO</b>                          | 38.306                              | 76.611                            | 114.917          |
| <b>TOTALI</b>                          | <b>477.264</b>                      | <b>954.529</b>                    | <b>1.431.793</b> |



4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it).

Roma, 3 aprile 2020

Il Ministro dello Sviluppo  
Economico

*Stefano Patuanelli*

Il Ministro dell'Economia  
e delle Finanze

*Roberto Gualtieri*

*Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2020*

*Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 380.*